

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

A cosa serve il modello

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

Successivamente l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha riaperto i termini per aderire a tale procedura di collaborazione volontaria.

In particolare dal 24 ottobre 2016 sino al 31 luglio 2017 i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'Amministrazione.

Potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, devono utilizzare il presente modello, da inviare all'Agenzia delle Entrate.



ATTENZIONE - Ai fini della presente procedura, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

È punito con la medesima sanzione chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli previsti dalla procedura stessa (articolo 5-quinquies, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167).

Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata da:

- gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e di imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tali soggetti possono accedere alla procedura solo se non hanno già, alla data del 30 novembre 2015, presentato, anche indirettamente o per interposta persona, altra istanza di regolarizzazione per la medesima procedura.

Possono presentare l'istanza anche coloro che l'hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (*Voluntary Disclosure Nazionale*);

- i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tali soggetti possono accedere alla procedura solo se non hanno già, alla data del 30 novembre 2015,

presentato, anche indirettamente o per interposta persona, altra istanza di regolarizzazione per la medesima procedura.

Possono presentare l'istanza anche coloro che l'hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167 (*Voluntary Disclosure Internazionale*).



ATTENZIONE - devono compilare il presente modello di istanza, completo di tutte le sue parti, anche i contribuenti che, al fine di accedere alla procedura di collaborazione volontaria nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e la data di apertura del canale telematico per la trasmissione del presente modello, trasmettono telematicamente il precedente modello di istanza approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.

In tal caso il contribuente deve barrare la casella "**Istanza trasmessa in precedenza**" presente nel riquadro "**Emersione**".

Termini e modalità di presentazione

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2017.

È precluso l'accesso alla procedura di collaborazione "se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria".

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro "**dati del professionista**".

In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica.

L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione.

La richiesta si considera presentata il giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.



ATTENZIONE - L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi entro il 30 settembre 2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Come si compila

Nel riquadro **EMERSIONE** dev'essere indicata la tipologia di procedura di collaborazione volontaria alla quale si vuole accedere.

In particolare:

- casella "**Internazionale**" (articolo 1, comma 1, legge n. 186 del 2014): gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, barrando la

casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni, ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- casella **"Nazionale"** (articolo 1, comma 2, legge n. 186 del 2014): i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria nazionale per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute all'estero si dovrà barrare la sola casella **"Internazionale"**, tenuto conto che l'attivazione della relativa procedura presuppone, per le annualità di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990, anche la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e contributi, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

La casella **"Istanza trasmessa in precedenza"** deve essere barrata dai contribuenti che, al fine di accedere alla procedura di collaborazione volontaria nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e la data di apertura del canale telematico per la trasmissione del presente modello trasmettono telematicamente il precedente modello di istanza approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.

Correzione ed integrazione della richiesta

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine previsto per l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) dei "documenti" e delle "informazioni" di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 (30 settembre 2017) compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Istanza integrativa"**.

Per poter presentare un'istanza integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria.

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza del 31 luglio 2017.

In caso di istanza integrativa trasmessa dopo il 26 settembre, l'invio dei "documenti" e delle "informazioni" può avvenire nei cinque giorni successivi.

Dati del contribuente

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati:

- se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale che risulta dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Dati del rappresentante

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle Entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

Dati del professionista

Per la predisposizione della presente richiesta e l'effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, i soggetti interessati possono avvalersi della consulenza di un professionista.

In questo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del professionista, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

In caso di società, dev'essere indicato il codice fiscale di quest'ultima e la denominazione o ragione sociale.

Perfezionamento della procedura

Attraverso la selezione obbligatoria della **casella** presente in questo riquadro il contribuente è tenuto ad indicare l'indirizzo PEC al quale l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, correlato al corretto versamento di quanto dovuto.

Comunicazioni e notificazioni

Barrando la **prima casella** presente in questo riquadro, il contribuente chiede che per tutti gli atti per i quali è prevista la notifica, ai soli fini della presente procedura, l'Agenzia delle Entrate proceda via PEC con le modalità previste nell'art. 1, comma 133 della L. n. 208 del 2015.

In tale caso deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che presta assistenza, presso il quale si vuole siano notificati gli atti.

Barrando la **seconda casella** presente in questo riquadro, il contribuente chiede che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate al professionista che presta assistenza nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Il professionista che accetta di ricevere le eventuali notifiche e comunicazioni relative alla presente procedura deve apporre la propria firma.

Inoltre, la successiva sezione "Recapiti" deve essere compilata con i dati relativi al professionista.

Recapiti Il richiedente, o il rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Il contribuente che, barrando l'apposita casella presente nel precedente riquadro, ha chiesto che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate al professionista che presta assistenza, deve indicare in tale sezione i recapiti del professionista stesso.

Dichiarazione relativa all'origine dei contanti o dei valori al portatore Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, barrando l'apposita **casella** presente in questo riquadro, il contribuente attesta che l'origine di tali contanti o valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).

Opzioni **Istanza per l'applicazione della misura percentuale del 5 per cento e determinazione della relativa imposta**

Barrando l'apposita **casella** presente in questo riquadro si chiede di calcolare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990.

Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie, al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

In particolare, esercitando tale opzione i rendimenti vengono determinati applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di tali attività alla fine di ciascun anno e l'imposta da versare viene calcolata applicando l'aliquota del 27 per cento.

Gli importi così determinati sono inclusi tra quelli indicati nella colonne 1 e 2 dei righi da VD80 a VD91.

Firma dell'istanza Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:
1. delle sezioni che sono state compilate;
2. dei moduli di cui è composta la richiesta di accesso alla procedura.

Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante.

Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la richiesta di accesso alla procedura.
L'intermediario deve:
indicare il proprio codice fiscale;
indicare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
inserire la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare l'istanza;
apporre la firma.

SEZIONE I
Soggetti collegati Anche al fine di consentire, per ciascun periodo d'imposta, la ripartizione ai sensi del comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990 delle disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità, nei **righi** da **VD1** a **VD4** devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con l'attività o con gli importi, in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria.

I codici fiscali dei soggetti collegati devono essere indicati:

- in **colonna 1**, qualora il collegamento sia riferibile ad attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
- in **colonna 2**, qualora il collegamento, ancorché non riferibile ad attività estere, sia riconducibile agli importi che formano oggetto di emersione.

In questa sezione andranno indicati i codici fiscali dei soggetti rilevabili tra "i documenti e le informazioni" che devono essere fornite tramite PEC; si fa riferimento, ad esempio, a soggetti cointestatori di conti correnti o collegati in ragione dell'origine della provvista.

Esempio 1

Attività finanziaria cointestata tra **A** e **B**.

A presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria.

A deve indicare nella presente sezione, in **colonna 1**, il codice fiscale di **B**.

Esempio 2

Attività finanziaria estera acquistata da **A** in tutto od in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana **X** di cui è socio.

A deve indicare nella presente sezione, in **colonna 2**, il codice fiscale della società **X**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo "Modelli aggiuntivi" delle presenti istruzioni).

VERSAMENTO SPONTANEO DELLE SOMME DOVUTE

Nelle sezioni da II a V del modello di istanza sono indicate le informazioni utili alla determinazione degli importi dovuti a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

Il nuovo articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990 prevede al comma 1, lett. e), che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria provvedano spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017.

E' possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.

Ai fini della determinazione degli importi dovuti, il citato articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che alle sanzioni si applichi il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché la riduzione delle misure sanzionatorie con le modalità indicate nelle successive sezioni II, con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio, e V, con riferimento alle violazioni in materia di imposte.

Inoltre, le sanzioni sono calcolate in base alle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015, non applicandosi alla procedura di collaborazione volontaria le nuove misure sanzionatorie introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

Per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette riguardanti i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi.

Gli interessi sulle imposte dovute sono calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento della imposta a cui si riferiscono fino alla data in cui il contribuente effettuerà il versamento, applicando i tassi stabiliti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 21 maggio 2009.

Nel modello di versamento F24 dovranno essere indicati i codici tributo istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all'adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.



ATTENZIONE - Nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate (Cosa devi fare > Richiedere > Collaborazione volontaria) saranno presenti indicazioni più puntuali in merito al calcolo degli interessi sulle imposte dovute e ai codici tributo utilizzabili dal contribuente nel modello di versamento F24.

A seguito del corretto versamento di quanto dovuto l'Agenzia comunicherà l'avvenuto perfezionamento della procedura a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella sezione "Perfezionamento della procedura".

Diversamente, in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, l'Agenzia provvederà al recupero degli importi ancora dovuti, fermo restando il riconoscimento di quanto versato, applicando le sanzioni e le maggiorazioni previste dalla lettera g), punti da 1 a 3, del citato articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990.

SEZIONE II
Attività estere
Determinazione
sanzioni violazione
obblighi di
monitoraggio

Nella sezione II deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d'imposta regolarizzabili con la presente procedura tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009.

In particolare, nei **rigli da VD5 a VD16**, in relazione a ciascun periodo di imposta, indicare l'importo complessivo detenuto all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Ai fini dell'individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali rigli, si rinvia ai criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di UNICO relative a ciascun periodo di imposta interessato, tenendo conto della previsione di cui al comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990.

Gli importi così determinati dovranno essere ripartiti tra le tre colonne in relazione al luogo di detenzione.

In particolare, indicare:

- in **colonna 1** "black list", il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001;
- in **colonna 2** "black list con accordo per scambio d'informazioni", il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato ma che abbiano stipulato con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE ovvero accordi conformi ai modelli per lo scambio di informazioni TIEA, entrati in vigore prima dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;
- in **colonna 3** "non black list", il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori non riconducibili a nessuna delle due precedenti casistiche.

Al rigo **VD17** indicare l'ammontare complessivo delle sanzioni dovute in relazione alle diverse violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale comunicate con il presente modello.

In particolare, nel campo va indicata la sanzione dovuta, calcolata applicando le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies, commi 4 e 7, del decreto legge n. 167 del 1990 ed all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e riducendo tale importo ad un terzo come previsto dall'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto.

SEZIONE III
Nuovi investimenti
all'estero

Al rigo **VD18** indicare l'ammontare complessivo di tutti gli eventuali apporti di capitale che, per ogni periodo di imposta, hanno interessato le singole attività detenute all'estero oggetto della collaborazione volontaria.

Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare è determinato, per ciascun anno, sulla base dei valori di cambio da utilizzare ai fini della compilazione del Quadro RW di UNICO, riportati nei relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per apporto di capitale si intende qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto.

SEZIONE IV
Attività estere alla
data di emersione

Al rigo **VD19 colonna 1**, indicare il valore complessivo delle consistenze oggetto della procedura di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell'istanza secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2016.

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro utilizzando il valore del tasso di cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Nelle **colonne 2, 4 e 13**, indicare la parte degli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria oggetto della procedura di emersione in relazione alle quali sussistono i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5-quinquies.

In particolare, indicare:

- in **colonna 2**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1** che, presentando la richiesta, sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
- in **colonna 3**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 2** che fa riferimento alle attività che sono trasferite in Italia;
- in **colonna 4**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1**, oggetto della procedura di regolarizzazione, in relazione alle quali, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti ai fini della presente procedura, venga rilasciata, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; il dichiarante allega, altresì, copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, al messaggio di posta elettronica certificata con cui si forniscono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, i "documenti e le informazioni";
- in **colonna 13**, il valore delle attività oggetto della procedura di regolarizzazione che, alla data di presentazione della richiesta, erano già detenute in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
- in **colonna 14**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 13** che fa riferimento alle attività che erano già detenute in Italia.

La somma dei valori di cui alle **colonne 2 e 4** può non coincidere col valore indicato in colonna 1.

Nelle **colonne 5, 7, 9 e 11 e 6, 8, 10 e 12**, indicare rispettivamente:

il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE ai modelli UNICO 2016;

la quota di ripartizione (in percentuale) dell'investimento indicato in **colonna 1**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo "Modelli aggiuntivi" delle presenti istruzioni).

SEZIONE V

Prospetto
di liquidazione

In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale o a quella nazionale devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura di collaborazione stessa, i maggiori imponibili, le maggiori imposte, le maggiori ritenute, i maggiori contributi e le sanzioni ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle ritenute, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.

La presente sezione deve essere compilata facendo riferimento alla normativa vigente in materia di determinazione delle diverse imposte e dei contributi in precedenza richiamate.

Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute per le violazioni in materia di imposte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies, commi 4 e 7, del decreto legge n. 167 del 1990 ed all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e riducendo tale importo ad un sesto come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

In relazione anche alle informazioni contenute in questa sezione, l'art. 1 della legge n. 186 del 2014 prevede che siano forniti "*i relativi documenti e le informazioni per la determinazione*".

In particolare il contribuente deve indicare, per ciascun periodo di imposta:

Nei **righi da VD20 a VD31**

Redditi IRPEF/IRES

- in **colonna 1**, i maggiori redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF o IRES. Si precisa che, anche nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà, i maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF sono determinati secondo le regole previste per la compilazione del reddito imponibile presente nel Quadro RN del Modello Unico relativo ad ogni annualità oggetto di emersione;
- in **colonna 2**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o ad IRES indicati in **colonna 1** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero;
- in **colonna 3**, le maggiori imposte dovute. Si precisa che nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà tali importi sono determinati sommando la maggior IRPEF dovuta al maggior contributo di solidarietà dovuto;
- in **colonna 4**, le relative sanzioni. Si precisa che nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà in tale colonna viene indicata la sanzione calcolata sull'importo pari alla somma della maggior IRPEF dovuta e del maggior contributo di solidarietà dovuto.

Contributi

- in **colonna 5**, i maggiori imponibili relative a contributi previdenziali;
- in **colonna 6**, i maggiori contributi previdenziali.

Nei righe da **VD32** a **VD43**

Addizionale Regionale

- in **colonna 1**, i maggiori imponibili ai fini della addizionale regionale all'IRPEF;
- in **colonna 2**, la maggiori imposte ai fini della addizionale regionale all'IRPEF;
- in **colonna 3**, le relative sanzioni.

Addizionale Comunale

- in **colonna 4**, i maggiori imponibili ai fini della addizionale comunale all'IRPEF;
- in **colonna 5**, la maggiori imposte ai fini della addizionale comunale all'IRPEF;
- in **colonna 6**, le relative sanzioni.

Nei righe da **VD44** a **VD55**

IRAP

- in **colonna 1**, il maggior valore della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- in **colonna 2**, le maggiori imposte ai fini IRAP;
- in **colonna 3**, le relative sanzioni.

Nei righe da **VD56** a **VD67**

IVA

- in **colonna 1**, l'ammontare del maggior imponibile ai fini IVA;
- in **colonna 2**, le maggiori imposte sul valore aggiunto (comprehensive della maggiore IVA relativa a eventuali detrazioni indebite);
- in **colonna 3**, le relative sanzioni.

Nei righe da **VD68** a **VD79**

Ritenute non operate

- in **colonna 1**, l'ammontare delle maggiori ritenute a titolo d'acconto o d'imposta che avrebbero dovuto essere indicate nei modelli dichiarativi;
- in **colonna 2**, le maggiori imposte relative a ritenute non operate;
- in **colonna 3**, le relative sanzioni.

Nei righe da **VD80** a **VD91**

Imposte sostitutive

- in **colonna 1**, i maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES. Indicare in tale colonna anche i rendimenti delle attività detenute all'estero eventualmente determinati con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990;
- in **colonna 2**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES indicati in **colonna 1** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero;
- in **colonna 3**, le maggiori imposte dovute;
- in **colonna 4**, le relative sanzioni.

Nei righe da **VD92** a **VD95**

IVIE

- in **colonna 1**, l'ammontare della maggiore base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero;
- in **colonna 2**, le maggiori imposte sul valore degli immobili all'estero;
- in **colonna 3**, le relative sanzioni.

IVAFE

- in **colonna 4**, l'ammontare della maggiore base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- in **colonna 5**, le maggiori imposte sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- in **colonna 6**, le relative sanzioni.

Con riferimento agli importi da inserire dai rigi da VD 80 a VD 91, colonna 4, e da VD 92 a VD 95, colonne 3 e 6, si precisa che per le imposte sostitutive, l'IVIE e l'IVAFE è dovuta, in relazione ad ogni annualità oggetto della procedura, un'unica sanzione. Nel caso quindi di contestuale presenza, per lo stesso anno, di imposte sostitutive, IVIE o IVAFE (almeno due di esse), la sanzione dovuta per tali imposte dovrà essere calcolata sull'importo pari alla somma delle suddette maggiori imposte. Tale importo deve essere indicato solo nella colonna "Sanzioni" relativa alla prima imposta esposta nel modello per la cui violazione la sanzione stessa risulta dovuta.

Vedi esempi:

esempio 1

il contribuente compila le colonne 1 e 3 del rigo VD90 e le colonne 1, 2, 4 e 5 del rigo VD94 per l'emersione di "maggiori imponibili" e "maggiori imposte" sostitutive, IVIE e IVAFE.

In tal caso la sanzione dovuta viene indicata in colonna 4 del rigo VD90.

esempio 2

il contribuente compila le colonne 1 e 3 del rigo VD90 e le colonne 1 e 2 del rigo VD94 per l'emersione di "maggiori imponibili" e "maggiori imposte" sostitutive e IVIE.

In tal caso la sanzione dovuta viene indicata in colonna 4 del rigo VD90.

esempio 3

il contribuente compila le colonne 1, 2, 4 e 5 del rigo VD94 per l'emersione di "maggiori imponibili" e "maggiori imposte" IVIE e IVAFE.

In tal caso la sanzione dovuta viene indicata in colonna 3 del rigo VD94.

Modelli aggiuntivi Qualora lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nella casella posta in alto a destra, indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio.

Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella "N. moduli" presente nel riquadro **FIRMA DELL'ISTANZA**.